

COMUNE DI BAISO
Provincia di
Reggio Emilia



Piazza della Repubblica n.1
42031 Baiso R.E.
C.F. 80019170358

COMUNE DI BAISO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA RIFIUTI - TARI

Adottato	con deliberazione del consiglio comunale n. 32	del 04/08/2014
Modificato	con deliberazione del consiglio comunale n. 25	del 30/07/2015
Modificato	con deliberazione del consiglio comunale n. 08	del 26/04/2016
Modificato	con deliberazione del consiglio comunale n. 33	del 30/12/2017
Modificato	con deliberazione del consiglio comunale n. 21	del 27/07/2020
Modificato	con deliberazione del consiglio comunale n. 13	del 22/06/2021
Modificato	con deliberazione del consiglio comunale n. 11	del 30/03/2023
Modificato	con deliberazione del consiglio comunale n.	del

COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia		Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358
---	---	---

Indice

Art. 1 – Oggetto del regolamento	3
Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo	3
Art. 2-bis – Definizione di rifiuto.....	3
Art. 3 – Soggetto attivo	3
Art. 4 – Soggetti passivi	4
Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo.....	4
Art. 6 – Esclusioni dal tributo	6
Art. 7 – Produzione di rifiuti speciali - Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali	8
Art. 7-bis. Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico	9
Art. 8 - Riduzioni ed esenzioni.....	10
Art. 8-bis - Riduzioni Tariffarie a favore delle Utenze Domestiche per il conferimento differenziato presso i Centri di Raccolta	13
Art. 8-ter – Riduzioni per la cessione di eccedenze alimentari	14
Art. 9 - Agevolazioni.....	15
Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni	15
Art. 11 – Categorie di utenza.....	16
Art. 12 - Tariffe del tributo.....	17
Art. 13 – Riscossione.....	18
Art. 14 – Dichiarazioni	19
Art 14-bis – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta	24
Art. 15 – Tributo giornaliero	27
Art. 16 – Rimborsi e compensazione	27
Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni.....	28
Art. 18 - Dilazione del pagamento	30
Art.19 Reclami e richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.....	32
Art. 20 – Riscossione coattiva.....	33
Art. 21 – Norme di rinvio e clausola di salvaguardia.....	33
Art. 22 - Entrata in vigore del regolamento	34

COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia		Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358
--	---	--

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale delle entrate tributarie comunali e le disposizioni di legge vigenti.
3. La gestione dei rifiuti nel Comune di Baiso è disciplinata da apposito Regolamento comunale di servizio.

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ~~e assimilati~~.

Art. 2-bis – Definizione di rifiuto

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni ¹.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del

¹ DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116: “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.”

COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia		Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358
---	---	---

cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o persona giuridica, ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
4. Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani:
 - a) tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da almeno tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro

COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia		Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358
---	---	---

destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;

- b) le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività economiche;
- c) le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno;
- d) tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, aree esterne utilizzate come magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di attività economiche;
- e) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali fiere, mostre ed attività similari nonché i mercati diversi da quelli ordinari;
- f) I locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
- g) le superfici destinate ad attività agricole ai sensi dell'art 2135 cc, che sono comunque produttive di rifiuti urbani (ad esempio la parte abitativa della casa colonica, le aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed & breakfast e attività similari).
- h) le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente materiali di cui all'art.185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 di origine naturale non pericolosi riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;

2. Fino al completamento delle operazioni di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ~~e assimilati~~. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
3. La superficie calpestabile per i fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro, per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da misurarsi in pianta una sola volta.

COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia		Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358
---	---	---

4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
5. Per le aree di cui alla lettera c) del primo comma, in ragione del loro specifico utilizzo, nella determinazione della superficie assoggettabile viene considerato il 30% della superficie totale.

Art. 6 – Esclusioni dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

Locali:

- Locali inutilizzati privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) comprovati dalla presentazione delle bollette di cessazione ovvero, in caso di motivata impossibilità a produrle, da apposita dichiarazione sottoscritta dal contribuente nella quale dichiara la cessazione di tutte le utenze. Nel caso di utenza comune a più unità immobiliari di proprietari diversi e quindi non disattivabile, oltre alla presentazione delle bollette di cessazione per le utenze disattivate, va resa dichiarazione sottoscritta dal contribuente nella quale viene dichiarato il permanente stato di non utilizzo. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli;
- centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, impianti di autolavaggio automatici;
- superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente all'essiccazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana; locali destinati esclusivamente alla stagionatura dei formaggi per la parte occupata dalla scaffalatura di deposito;
- vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a mt. 1,5;
- di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia		Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358
---	---	---

- fabbricati danneggiati non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- destinati al solo esercizio di attività sportiva e di norma utilizzati dai soli praticanti. Sono invece soggetti al tributo tutti gli altri locali destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
- locali adibiti a ricoveri di attrezzi e mezzi utilizzati per l'attività agricola;
- balconi, porticati, tettoie e terrazze che non costituiscono aree operative di cui all'[art. 5](#);
- locali comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenuti o occupati in via esclusiva;
- locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
- locali ed aree per i quali il soggetto passivo del tributo è il Comune;
- la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano;
- Con riferimento alle aree scoperte operative adibite a distesa, utilizzate da utenti non domestici gestori di pubblici esercizi, quali ad esempio bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e simili, prive di stabili strutture e utilizzate in modo saltuario e discontinuo in corso d'anno, si applica una percentuale di abbattimento della relativa superficie pari al 50%.

Aree:

- impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate;
 - in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - zone di transito e di manovra;
 - zone in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;
 - i balconi a sbalzo;
2. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
 3. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automatico di automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita di veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia		Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358
---	---	---

Restano quindi soggetti al tributo i restanti locali ed aree operative, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale di mq. 20 per ogni colonnina di erogazione.

Art. 7 – Produzione di rifiuti speciali - Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La continuità e prevalenza della parte di area è determinata dalla presenza in essa di macchinari, impianti, attrezzature e simili che realizzano in via diretta la produzione del rifiuto speciale.
2. Qualora, invece, la superficie da assoggettare al tributo risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali, le percentuali di seguito indicate:
 - ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
 - strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 65%;
 - lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
 - officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
 - elettrauto: 65%;
 - caseifici e cantine vinicole: 55%;
 - macellerie e pescherie: 75%;
 - autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie,
 - ceramiche e smalterie: 55%;
 - officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
 - tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
 - laboratori fotografici o eliografici: 75%;
 - produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;

COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia		Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358
---	---	---

- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.

3. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

- 4.** Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, utilizzati per lo stoccaggio di materie prime e/o merci, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, compresa l'area dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati, dove si realizza la formazione continuativa e prevalente di rifiuti speciali, previa dimostrazione dell'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, condizione soggetta alla comunicazione di cui all'art. 14.

Art. 7-bis. Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

- 1.** Ai sensi della vigente normativa, art.198 comma 2-bis del D.lgs 3 aprile 2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2.** Ai sensi dell'art 238 comma 10 del D.lgs 3 aprile 2006 n.152, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione, fermo restando quanto previsto dal comma 1, e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
- 3.** Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni come previsto dall'art.238 comma 10 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia		Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358
---	---	---

Art. 8 - Riduzioni ed esenzioni

1. Il tributo è ridotto al 50%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta per le frazioni “secco ed organico” superi i 1000 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg. lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.
3. Per le utenze domestiche sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa. Per le utenze che avviano o interrompono la pratica del compostaggio nel corso dell'anno, la riduzione viene calcolata sulla base dei giorni effettivi di attuazione della pratica. La riduzione è subordinata alla presentazione al Gestore di apposita richiesta documentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la pratica di compostaggio è stata avviata. Le utenze che beneficiano della presente agevolazione sono sottoposte ad attività di verifica e controllo nella misura minima del 5% del numero totale di utenze agevolate.
In qualunque momento, incaricati del Comune possono richiedere l'accesso presso l'utenza, al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. In caso di rifiuto da parte dell'utente all'accesso degli incaricati della verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.
 - a-bis) Nel caso dell'unità immobiliare di cui all'art. 9-bis² del D.L. 47/2014 (convertito in L. 80/2014), l'imposta annua è ridotta di due terzi;

L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va altresì comunicata la cessazione delle stesse.

²

Art. 9- bis “ 1. “(..) A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (..)”

COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia		Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358
---	---	---

4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi si applica la tariffa della categoria corrispondente. Il tributo viene calcolato secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'[art. 15](#).
5. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o utilizzati saltuariamente e comunque non costituenti dimora abituale di alcuno e per i locali delle utenze domestiche dove viene dimostrato un consumo delle utenze (acqua, luce, gas) di solo mantenimento e non occupati è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione pari al 30% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa, calcolata comunque su un numero di occupanti pari a due. La richiesta per fruire della riduzione deve essere presentata entro il termine previsto all'[art. 14](#).
6. Per le utenze non domestiche il tributo non è dovuto per la sola quota variabile, proporzionalmente alle quantità di rifiuti che il produttore, mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo, comprova di avere avviato al riciclo medesimo.

La quota variabile del tributo non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria.

La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 60% della parte variabile del tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria.

Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti urbani avviati al riciclo senza avvalersi del servizio pubblico ed a cura e spesa del produttore.

La percentuale di sconto da applicarsi alla quota variabile è così determinata:

$$\% \text{ Sconto} = \frac{\text{Kg recuperati} * \text{Vms} / 100}{\text{Kg Teorici}}$$

Dove:

Kg recuperati	Kg di rifiuti avviati al riciclo nell'anno di riferimento
Kg Teorici	Sommatoria del prodotto sup soggetta * Kd
Kd	Coefficiente di produttività di cui al DPR/158/99 ed indicato nella deliberazione del Comune (espresso in Kg/mq * anno)
Vms	Valore percentuale massimo sconto previsto a regolamento

7. Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni alla tariffa di riferimento:

COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia		Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358
---	---	---

- agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 30% categoria “Alberghi con ristorante”
- agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 30% categoria “Alberghi senza ristorante”
- agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 30% categoria “Ristoranti”

8. Alle utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata.

Alle utenze non domestiche con sospensione/riduzione delle attività a seguito di provvedimenti normativi e/o amministrativi emanati per far fronte a situazioni eccezionali e/o emergenziali, come, a titolo di esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid 19, potranno essere riconosciute riduzioni/agevolazioni tariffarie a seguito di interventi normativi o regolatori in materia o su facoltà dell'ente stesso in base alla potestà regolamentare così come previsto dalla L. 147/2013 comma 660. Le riduzioni/agevolazioni saranno riconosciute con deliberazione approvata in Consiglio Comunale in sede di approvazione della delibera tariffaria o, in alternativa, in caso di assoluta urgenza, mediante ricorso a delibera di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale.

9. Per gli esercizi commerciali, artigianali e per le attività assimilabili alle medesime, perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina, è prevista la riduzione al 50% del tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile se situati in zone con limitazioni al traffico o con viabilità a senso unico o alternato, ovvero in piazze ed aree pedonali ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, contenente:

- a. i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
- b. l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
- c. la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie.

COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia		Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358
---	---	---

Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.

10. A favore delle utenze domestiche vengono introdotte le seguenti agevolazioni:

- è concessa una riduzione del 50%, sia della parte fissa che della parte variabile, della tariffa a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE pari o inferiore ad euro 10.000,00;
- per i soli nuclei famigliari composti esclusivamente da 1 o 2 pensionati, ambedue di età non inferiore ad anni 65 compiuti entro la data di presentazione della domanda, proprietari della sola casa di abitazione, la soglia ISEE per usufruire della riduzione di cui sopra, è stabilita ad un valore pari o inferiore ad €. 12.500,00;

L'applicazione della riduzione è riconosciuta, a pena di decadenza, a seguito di presentazione di apposita richiesta a norma dell'[art. 14](#), comma 9 del presente Regolamento.

In caso di riconoscimento di "bonus rifiuti" finanziati dal sistema nazionale fissati e disciplinati da ARERA, è fatta comunque salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di mantenere o prevedere forme agevolative integrative rispetto a quelle del bonus statale in modo da assicurare i livelli di agevolazione sociale garantiti dal Regolamento comunale.

Art. 8-bis - Riduzioni Tariffarie a favore delle Utenze Domestiche per il conferimento differenziato presso i Centri di Raccolta

1. Al fine di incentivare i cittadini al corretto conferimento dei rifiuti, ridurre i conferimenti abusivi ed abbandoni di rifiuti pericolosi, sono istituiti sistemi di premialità' per il conferimento differenziato di alcune tipologie di rifiuti presso i centri di raccolta (CDR).
2. Per le utenze domestiche che conferiranno specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti (CDR) dotati di sistema che permetta di quantificare i conferimenti delle singole utenze sono previsti incentivi con riduzioni tariffarie.
3. Il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera sanitaria dell'intestatario della TARI, la quantificazione dei materiali conferiti avviene con la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti.
4. Il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere uno sconto sulla bolletta TARI dell'anno successivo all'anno di conferimento.
5. I materiali conferiti ai CDR da contabilizzarsi ai fini della "premialità" sono:

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE):

COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia		Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358
---	---	---

- RAEE 1 Frigoriferi, congelatori
- RAEE 2 grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, microonde)
- RAEE 3 Tv, monitor
- RAEE 4 Piccoli elettrodomestici
- RAEE 5 fonti luminose (lampadine, tubi al neon)

Altre tipologie di materiali conferiti:

- Olio vegetale (oli di frittura)
- Olio minerale (olio motore autoveicoli)
- Accumulatori (batteria al piombo per autoveicoli e motocicli)
- Ingombranti

6. Lo sconto tariffario sarà concesso nei confronti dei contribuenti che risultino in regola con i pagamenti della Tassa Rifiuti degli anni precedenti;
7. L'importo complessivo annuale da destinare allo sconto tariffario, il valore dei punti, nonché i criteri e le modalità di distribuzione degli incentivi sono deliberati dalla Giunta comunale.
8. Il punteggio ottenuto può dare origine a sconti sino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa.
La scontistica viene accumulata nell'anno solare e non è cumulabile su più esercizi.
Lo sconto viene riconosciuto sulla bolletta/fattura dell'anno successivo.

Art. 8-ter – Riduzioni per la cessione di eccedenze alimentari

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016 n.166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione della Tassa rifiuti come prevista nei commi successivi.
2. La cessione deve avvenire, a favore di enti pubblici nonché enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che destinano, necessariamente in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti ed in maggiori condizioni di bisogno.
3. Per eccedenze alimentari si intendono, ai sensi dell'art. 2, c. 1, l. c), della L. 166/2016, i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei

COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia		Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358
---	---	---

requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. invenduti o non somministrati per carenza di domanda;
- b. ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita;
- c. rimanenze di attività promozionali;
- d. prossimi al raggiungimento della data di scadenza;
- e. rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;
- f. invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici;
- g. invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;
- h. non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.

4. La riduzione di cui al comma 1 si applica alla sola quota variabile della tariffa ed è calcolata in percentuale, tra la quantità devoluta rispetto al valore della produzione specifica individuata con il Kd della categoria di appartenenza moltiplicata per la superficie assoggettata, nei limiti del quantitativo massimo di ~~assimilabilità~~ dato dal Kd medesimo. Tale riduzione non può comunque superare il 10% della parte variabile della tariffa.
5. La determinazione della riduzione nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle previste al presente articolo è effettuata a consuntivo e viene applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.
6. Il riconoscimento della riduzione di cui ai commi precedenti è subordinato alla presentazione al Comune (o al soggetto gestore in caso di affidamento in concessione del servizio), a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti alle Associazioni, completa del peso conferito nell'anno precedente e dei soggetti ai quali sono stati conferiti, allegando copia di apposita documentazione sottoscritta dalle Associazioni e/o enti donatori. In alternativa, nei medesimi termini decadenziali, il soggetto richiedente può produrre apposita autocertificazione al gestore.

Art. 9 - Agevolazioni

1. È facoltà del Comune istituire un fondo sociale, destinato al sostegno delle situazioni accertate di incapacità o scarsa capacità degli utenti e famiglie a far fronte al pagamento del tributo.

COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia		Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358
--	---	--

Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto, fatto salvo quanto disposto all'[art. 7-bis](#).

Art. 11 – Categorie di utenza

2. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:
 - a) Per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze;
 - b) Per utenza non domestica, le restanti superfici.

3. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a) **domestiche residenti**; le utenze domestiche residenti sono quelle relative a nuclei familiari che hanno in esse stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi:

1. documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case circondariali, istituti di pena;
2. attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, ove si dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al luogo di residenza.

Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata anche da altri soggetti estranei al nucleo anagrafico, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione temporanea generata attraverso strumenti digitali (es. marketplace online, ads online, OTA, metasearch engines, social network) è prevista l'applicazione dello schema tariffario previsto per le utenze domestiche residenti, considerando, in ogni caso, un numero di occupanti pari a due.

Alle utenze domestiche di solo garage verrà applicata la tariffa prevista per la sola quota fissa relativa alla categoria di un componente.

- b) **domestiche non residenti**; le utenze domestiche non residenti sono quelle relative a persone che hanno stabilito la residenza in altre unità immobiliari o fuori dal territorio

COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia		Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358
---	---	---

comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, e purché non locate a terzi o comunque utilizzate a vario titolo, sono soggette all'applicazione del tributo per la sola quota fissa prevista per un componente.

Le posizioni domestiche non residenti con consumi di solo mantenimento, di cui all'[art. 8](#) comma 5 sono quelle che non vengono occupate e dove viene dimostrato un consumo delle utenze (acqua, luce e gas) di solo mantenimento.

- La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

È facoltà del responsabile del tributo, nel caso di cui sopra, attribuire all'utenza, con proprio provvedimento motivato, la categoria ritenuta più pertinente.

Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

Art. 12 - Tariffe del tributo

- Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.

COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia		Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358
---	---	---

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione se non previsto diversamente dalla legge. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.
4. Le tariffe sono articolate in base a categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
5. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore.
6. In ottemperanza all'articolo 13, comma 15 ter, del DL 201/2011³, la liquidazione del tributo per la corrispondente annualità è effettuata con le seguenti modalità:
 - 1° rata, contenente eventuale saldo positivo o negativo dell'anno precedente e acconto relativo al periodo gennaio-giugno dell'anno in corso, calcolato applicando criteri e tariffe dell'anno precedente - oltre al tributo provinciale;
 - 2° rata, contenente acconto relativo al periodo luglio-dicembre dell'anno in corso calcolato applicando criteri e tariffe dell'anno in corso - oltre al tributo provinciale;
 - saldo e conguaglio nella prima rata dell'anno successivo.

Art. 13 – Riscossione

1. Il versamento del tributo avviene secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 688 della legge n. 147/2013 e dall'art. 2 bis del Decreto-legge n. 193/2016, convertito dalla legge n. 215/2016. In particolare, il versamento può essere effettuato:

³ 15-ter. [...] I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente

COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia		Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358
---	---	---

- Mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.lgs 9 luglio 1997, n.241 (F24);
- Attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice di cui al D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPA).

2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

- a) **30 giugno**: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
- b) **2 dicembre**: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio - dicembre.

L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata.

Fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite l'APP messa a disposizione dal Gestore o attraverso il servizio di front office (sportelli fisici), anche in caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari.

3. Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua, salvo quanto previsto all'[art. 15](#).
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo o nel primo avviso di pagamento utile.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Gestore provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale variato di 2 punti percentuali.

COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia		Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358
---	---	---

Art. 14 – Dichiarazioni

1. I soggetti individuati all'[art. 4](#) sono tenuti a presentare al Gestore/Comune apposita dichiarazione delle superfici da assoggettare alla Tari, ovvero da modificare o cessare, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b) Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile, del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia		Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358
---	---	---

- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
3. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, se disponibile tramite lo sportello online.
 4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Gestore/Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
 5. La dichiarazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari al calcolo del tributo. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
 6. Per le utenze domestiche, in caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento, si procede alla voltura d'ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia

COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia		Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358
---	---	---

individuato altro soggetto passivo solidale ai sensi del comma 5 del presente articolo. Diversamente, in mancanza di soggetti solidalmente coobbligati, permane l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.

7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.
8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione secondo quanto previsto dal comma 2 lettera f) del presente articolo.
11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia		Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358
--	---	--

13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Gestore/Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.
14. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
15. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del tributo devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo, e gli effetti si producono a decorrere dalla data dell'evento dichiarato.
Per i locali non utilizzati con utenze domestiche o non domestiche ed utenze attive di servizi a rete, la dichiarazione già presentata deve obbligatoriamente essere rinnovata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
16. L'applicazione delle percentuali di riduzione di cui all'[art. 7](#) nonché l'esenzione di superfici determinate ai sensi del medesimo articolo sono riconosciute a condizione che il produttore dichiari a pena di decadenza l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. La dichiarazione dovrà indicare le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e la tipologia di rifiuti prodotti, distinti per codice CER. È facoltà del soggetto gestore del tributo di effettuare controlli e richiedere documentazione in ordine alle circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra, ed ove fosse riscontrata la non produzione dei rifiuti speciali, sarà disposta la decadenza dal beneficio.
17. L'applicazione della riduzione di cui al comma 6 dell'[art. 8](#) è consentita a condizione che gli interessati presentino entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione redatta su modello predisposto dal Comune, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.
La differenza, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti.
Su richiesta del Comune, il produttore che ha beneficiato dell'esenzione deve presentare documentazione attestante l'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti (dichiarazione MUD, e/o formulari di identificazione, registri di carico e scarico).

COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia		Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358
---	---	---

18. L'agevolazione prevista al comma 9 dell'[art. 8](#) è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, contenente:
- i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
 - l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
 - la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie.
- Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.
19. Per le superfici già soggette al Tares e che non hanno subito variazioni non vi è obbligo di nuova dichiarazione ai sensi del presente articolo.
20. L'applicazione della riduzione di cui al comma 10 dell'[art. 8](#) è consentita a condizione che gli interessati presentino al Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una richiesta redatta su apposito modello corredata da apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante i requisiti necessari all'ottenimento della stessa.
21. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Art 14-bis – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'[art. 7-bis](#) comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune (ufficio tributi e ufficio ambiente) e al Gestore del Servizio di smaltimento via PEC, utilizzando apposito modello, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo apposito modello sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi dei rifiuti che

COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia		Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358
---	---	---

saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, nei termini previsti, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune e al Gestore, fatte salve ulteriori indicazioni del gestore medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza, entro 60 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.
6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, fatta salva diversa indicazione di legge, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune, nonché al Gestore del servizio pubblico dei rifiuti - tramite PEC o altro strumento telematico, in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del gestore medesimo:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e

COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia		Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358
---	---	---

attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Gestore/Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

7. Il Comune ufficio ambiente, in collaborazione con il Gestore, ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della tassa dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 15 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa

COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia		Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358
---	---	---

annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Il pagamento minimo richiesto per il tributo giornaliero è di €. 2,50.

Art. 16 – Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Gestore/Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Gestore/Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.
4. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'art. 19 del presente regolamento.
5. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'art. 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.
6. Non si rimborsano le somme inferiori ad €.12,00 su base annua. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 15, non si rimborsano le somme inferiori ad €. 2,50.

Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni

COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia		Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358
--	---	--

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
In caso di affidamento in concessione il funzionario responsabile è nominato dal concessionario.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune (ovvero il concessionario) provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia		Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358
---	---	---

9. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
10. Nell'attività di recupero, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00, salvo il caso di ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Art. 18 - Dilazione del pagamento

- 1- Gli avvisi di pagamento di cui all'art.13 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dagli Enti competenti;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni.
- 2- L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a:
 - cinquanta (50) euro per le utenze domestiche;
 - cento (100) euro per le utenze non domestiche;

fatta salva la possibilità per il Comune/Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dovuto. In base all'importo sottoindicato, verrà concesso il numero di rate riportato nella colonna "Rate concedibili con periodicità mensile":

Tipo Cliente	Importo dell'avviso di pagamento da rateizzare €	Rate concedibili con periodicità mensile
UD	da 100,00 a 199,99	2
	da 200,00 a 299,99	3
	da 300,00 a 499,99	4
	>500,00	5

COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia		Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358	
Tipo Cliente	Importo dell'avviso di pagamento da rateizzare €	Rate concedibili con periodicità mensile	
UND	da 200,00 a 299,99	2	
	da 300,00 a 399,99	3	
	da 400,00 a 499,99	4	
	>500,00	5	

- La richiesta di rateizzazione delle somme dovute deve essere presentata dal contribuente interessato, di norma prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce. La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
- Le somme relative ai pagamenti delle rate sono maggiorate:
 - a. degli interessi di dilazione pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b. degli interessi di mora nella misura del tasso legale più due punti percentuali a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
- Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4) non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1), lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di avvisi di pagamento per cause imputabili al Gestore.
- in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
- nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Gestore/Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art.19 Reclami e richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare al Gestore/Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.

COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia		Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358
---	---	---

2. Il Gestore/Comune predispone specifica modulistica, disponibile e scaricabile nel il sito web del Gestore. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

- a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Gestore/Comune invia, una motivata risposta scritta, entro 30 giorni lavorativi, dalla data di ricevimento della richiesta, di norma con posta elettronica. Nella risposta il Gestore/Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Gestore/Comune intende porre in essere;
- d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
- e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, già pagati o per il quale è stata richiesta la rateizzazione, la risposta, da inviare di norma entro

COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia		Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358
--	---	--

60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

4. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile⁴. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

5. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Gestore/Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 20 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Art. 21 – Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

⁴

Ai sensi dell'art. 1, comma 167, legge 296/2006.

COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia		Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358
---	---	---

Art. 22 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal *1° gennaio 2023*.